



COMUNE DI BISCEGLIE

UFFICIO S.U.A.P.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(art.4 co.3 del decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 e ss.mm.ii.)

SINDACO	Avv. ANGELANTONIO ANGARANO
ASSESSORE	Avv. ONOFRIO MUSCO Assessore con delega a: Sviluppo Economico e Attività Produttive, S.U.A.P., Contratti e Appalti, Contenzioso, Patrimonio e Demanio, Rapporti con Partecipate e Attuazione PNRR
RESPONSABILE	Ing. MICHELE CIRROTTOLA
PROCEDIMENTO	Dirigente Ripartizione Ambiente Sanità - S.U.A.P. - S.U.A. - PNRR, Trasporti e Mobilità Sostenibile – Transizione Digitale
SUPPORTO AL RUP	Ing. COSMO MAURIZIO CICCOLELLA Funzionario Ufficio PNRR

Approvazione	Delibera Consiglio Comunale	n. 13	27/01/2026
--------------	-----------------------------	-------	------------

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento si individuano i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n°23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Bisceglie, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. A maggior chiarimento ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito gli interventi finanziabili con il relativo gettito:
 - a) progetti di sviluppo di rete escursionistica, anche in ambito intercomunale;
 - b) progetti di sviluppo di itinerari turistici e circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - c) rafforzamento ed aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
 - d) riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi;
 - e) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione di altri Enti locali e/o associazioni e/o privati;
 - f) progetti di mobilità turistica interna;
 - g) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica;
 - h) igiene e decoro del territorio, finalizzati al miglioramento dell'accoglienza turistica;
 - i) servizi alla collettività che favoriscano l'accoglienza turistica.
2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di entrata, fino alla concorrenza dell'entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo dovranno rispettare la destinazione e saranno pubblicati sul sito web istituzionale, per garantire la massima trasparenza.
3. Il Comune di Bisceglie, con specifico atto di Giunta, darà atto di indirizzo sulla specifica destinazione ed utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto indicato al comma 1.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, per tutto l'anno solare, ivi comprese le locazioni turistiche, così come individuate e disciplinate dalla legge regionale, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Bisceglie, fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi. Per strutture ricettive si intendono anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 3 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Bisceglie, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. I gestori sono altresì responsabili degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.2.
4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art.2 del regolamento.

- I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Bisceglie, possono provvedere all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4 – Misura dell'imposta

- La misura dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale, entro la misura massima stabilita dalla legge, entro il 31 gennaio di ciascun anno; se non adottata, i intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
- Ai sensi del comma 1 dell'art.4 del D.Lgs. n.23 del 14/03/2011, la misura dell'imposta deve essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione ai servizi resi che concorrono a determinare il prezzo. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come individuate dalla vigente normativa regionale in materia, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, i residence e gli agriturismi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe".
- La Giunta stabilisce annualmente l'imposta per ogni singola tipologia di struttura, secondo quanto previsto al comma successivo. In caso di mancata deliberazione entro i termini normativi si intendono confermate le tariffe in vigore per l'anno precedente.
- La misura massima dell'imposta è commisurata con riferimento alla tipologia della struttura, secondo quanto indicato nel documento allegato al presente regolamento (ALLEGATO 1).
- L'imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi nel corso della stagione di riferimento dell'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di 7 giorni consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive/unità immobiliari. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3, comma 3 del presente regolamento, la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi.

Art. 5 – Esenzioni

- Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - i soggetti che assistono i degenzi ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
 - i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
 - i residenti del comune di Bisceglie;
 - i dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative;
 - operatori del turismo che soggiornano per ragioni di lavoro. L'esenzione non si applica all'eventuale nucleo familiare;
 - le donne ed i loro figli vittime di violenza a cui è stato assicurato il servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza, a seguito della sottoscrizione di protocolli di intesa da parte di autorità amministrative e associazioni di categoria di operatori turistici;
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura

- straordinaria;
- i) i volontari che prestano servizio in occasioni di calamità;
 - j) gli autisti di pullman, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni guida/accompagnatore turistico, per ogni 20 partecipanti;
 - k) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore;
 - l) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
 3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera c) è subordinata ad apposita comunicazione del paziente al Comune, nel rispetto delle norme sulla privacy.
 4. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera e), l) e m) è subordinata al rilascio, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

Art. 6 – Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
 - a) i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
2. Per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, la riduzione potrà essere chiesta previa attestazione del Dirigente Scolastico, mentre della Federazione Sportiva di appartenenza, per quelli di cui alla lettera b). Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive ai fini di quanto previsto dal successivo art. 8.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Art. 7 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale e constaterà in caso di accertamenti e verifiche. I gestori sono tenuti a conservare le quietanze per cinque anni, unitamente alle dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui all'art. 5.
2. Entro venti giorni dalla fine di ciascun mese solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, unitamente al relativo periodo di permanenza.
3. Ai sensi del D. Lgs. 110/2024 e della sentenza 47/2024 della Corte dei Conti Lombardia, i gestori sono qualificati agenti contabili e pertanto sono obbligati, entro il 30 gennaio di ogni anno, a presentare la resa del conto giudiziale. Analogamente, ai sensi del D.L. 34/2020 – art. 180, comma 3 -, convertito nella legge 77/2020, i gestori devono presentare la dichiarazione relativa alle somme trattate nell'anno precedente

entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Bisceglie dell'imposta di soggiorno dovuta, con cadenza trimestrale ed entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a) piattaforma PagoPA;
 - b) bonifico bancario;
 - c) modello F24.

Propedeutica al versamento è la contestuale comunicazione trimestrale dell'importo da versare, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare, da effettuare mediante portale web reso disponibile dal Comune di Bisceglie.

5. Qualora le somme da riversare di competenza di un trimestre risultino inferiori ad Euro 12,00, la somma confluirà nel versamento del trimestre successivo, ferma restando la presentazione della comunicazione trimestrale di cui al comma precedente.

Art. 8 - Obblighi del gestore delle strutture ricettive

1. I gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, nonché alle dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui all'art. 5, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Bisceglie.
3. I gestori, per poter adempiere agli obblighi dichiarativi, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.
4. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Bisceglie, entro sette giorni dalla partenza:
 - il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - il relativo periodo di permanenza;
 - il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - il numero di soggetti esenti dal pagamento;
 - l'imposta dovuta;
 - le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

Il suddetto adempimento costituisce modalità applicativa propedeutica al corretto versamento del tributo, nonché fondamentale per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione periodica di pagamento a zero dovrà essere comunque trasmessa.

5. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Bisceglie il periodo di chiusura.
6. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale e quello nazionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line.
7. I gestori sono tenuti ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dal Comune.
8. Ai sensi del D.L. 34/2020 – art. 180, comma 3 -, convertito nella legge 77/2020, i gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D. Lgs n. 23/2011.
9. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

Art. 9 - Controllo e accertamento imposta

1. L’Ufficio SUAP del Comune di Bisceglie effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni previste dal presente regolamento.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo nonché del recupero dell’imposta l’Amministrazione potrà:
 - a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
 - b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - d) nel caso di omessa o infedele dichiarazione annuale, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell’imposta, il Comune potrà determinare l’imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l’ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale “Alloggiati Web”, così come previsto dall’art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii.

Art. 10 – Sanzioni

1. Alle violazioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo la disposizione del presente articolo salvo quelle previste nei commi successivi.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato, in applicazione dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, con le modalità di cui all’art. 16 del D. Lgs. 472 del 1997.
3. Qualora sia omessa, o risulti incompleta o infedele la dichiarazione, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della Legge n. 689 del 1981.
4. La sanzione di cui al precedente comma 3 sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell’attività, salvo diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all’accertamento.
5. L’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 non esonerà dal pagamento dell’imposta evasa. Al fine di quantificare l’importo dovuto, gli uffici del Comune di Bisceglie potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l’imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.
6. Per la violazione all’obbligo di informazione di cui all’art. 8, comma 1, da parte del gestore della struttura

ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Per la violazione all'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, ivi comprese le locazioni turistiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le dichiarazioni periodiche devono essere comunicate anche qualora la struttura non abbia ospitato turisti, o solo turisti rientranti nelle categorie di esenzione di cui all'art. 5 del presente regolamento, ancorché in tal caso non saranno previsti versamenti.

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente a cura dell'Ufficio SUAP, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Art. 12 – Compensazione e Rimborso

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle 5 successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati sia nella comunicazione trimestrale sia nella dichiarazione annuale previste dal presente regolamento.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00.

Art. 13 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 – Comitato di indirizzo

1. L'Amministrazione comunale istituisce, entro 60 giorni dalla approvazione del presente regolamento, un Comitato di Indirizzo composto da tecnici ed esperti e da rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare e di individuare ulteriori e migliori procedure di semplificazione.
2. Ferme restando le competenze e la potestà esclusiva di Giunta e di Consiglio in materia sia di istituzione e ordinamento dell'imposta e di determinazione delle relative tariffe, ex artt. 42 e 48 del D. Lgs. 267/2000, sia di modalità di utilizzo del relativo gettito, il Comitato svolge a supporto della Giunta funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo e di monitoraggio sull'applicazione dell'imposta, con particolare riferimento all'utilizzo delle somme derivanti dall'applicazione delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale con atto di cui al precedente articolo 4, comma 1, ed alle eventuali problematiche di carattere tecnico.
3. La Giunta con proprio atto provvede a definire composizione e modalità di funzionamento interno del Comitato.
4. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento.

Articolo 15 - Disposizioni e tutela dei dati personali

1. Il Comune di Bisceglie garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Art. 16 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme di leggi vigenti.
2. Ai sensi dell'art.52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione, con applicazione dell'imposta a partire non prima del 01/01/2026.